

BANDO SPECIALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DESTINATI AD ANZIANI
(art.45 della legge regionale 03 novembre 2017 n. 39)

Il Comune di San Bonifacio, richiamando il valore sociale che la soluzione del problema abitativo riveste, in particolare per le categorie sociali più deboli, indice il presente bando speciale per la formazione di una graduatoria ai fini dell'assegnazione in locazione semplice di n. 3 alloggi di proprietà comunale che si sono resi liberi in San Bonifacio e successivi che si renderanno disponibili, destinati alle persone anziane.

Detti alloggi sono quelli del fabbricato di VIA SANDRI n. 43.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi suddetti, sono stati stabiliti con Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 29/05/2020, nonché adeguamento normativo alla legge Regionale n.39/2017, e sono i seguenti:

- 1. aver compiuto il 67° anno di età;**
- 2. nucleo familiare composto da non più di due persone (in caso di coppia, basta che uno dei due abbia raggiunto l'età richiesta);**
- 3. non aver alienato l'eventuale alloggio di proprietà nell'anno in corso o nell'ultimo anno solare precedente la presentazione della domanda;**
- 4. non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica;**
- 5. requisiti previsti dall'Art. 25 L.R. n.39/2017:**

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I soggetti richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando;
- b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
- d) non essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
- e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP di valore non superiore a Euro 20.000,00;
- f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

I requisiti devono sussistere in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f), anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2, lettera e), deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occupa o occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n.76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

Le domande saranno valutate da apposita Commissione che attribuirà i punteggi secondo criteri di valutazione che prendono in considerazione

a) CONDIZIONI SOGGETTIVE:

Reddito del nucleo familiare desumibile dalla dichiarazione ISEE (max 2 persone):

- | | | |
|---|--|---------|
| - pari o inferiore al Minimo Inps annuo | (1 persona: € 6.695,91; 2 componenti € 13.391,82) | punti 4 |
| - superiore al Minimo Inps e sino alla soglia del 25% | (1 persona: € 8.369,89; 2 componenti € 15.065,80) | punti 3 |
| - superiore al Minimo Inps e sino alla soglia del 33% | (1 persona: € 8.905,56; 2 componenti € 15.601,47) | punti 2 |
| - superiore al Minimo Inps e sino alla soglia del 50% | (1 persona: € 10.043,87; 2 componenti € 16.739,78) | punti 1 |

Nucleo familiare:

Presenza nel nucleo familiare di persone portatrici di handicap certificata dal verbale dell'invalidità civile:

- invalidità dal 45 al 66% punti 1
- invalidità dal 67 al 74% punti 2
- invalidità dal 75 al 100% punti 3
- invalidità del 100% + indennità di accompagnamento punti 4

Residenza anagrafica:

Per la residenza anagrafica nel Comune saranno attribuiti i seguenti punteggi:

- da 1 a 5 anni punti 1
- da 6 a 10 anni punti 2
- da 11 a 15 anni punti 3
- da 16 a 20 anni punti 4
- da 20 anni in poi punti 5

b) CONDIZIONI OGGETTIVE:

Abitare:

- in alloggio con canone di affitto che supera 1/3 del reddito del nucleo desumibile dalla dichiarazione ISEE punti 3
- in presenza di barriere architettoniche nell'alloggio, qualora il richiedente sia portatore di handicap motorio (verbale L. 104/1992) punti 2
- in un alloggio certificato come antigienico dall' AULSS 9 punti 2
- in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, o in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero, o in un alloggio che per le proprie condizioni oggettive non possa essere utilizzato o qualora il richiedente sia privo dell'alloggio da almeno un anno punti 1

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda, redatta su apposito modulo disponibile presso gli uffici dei Servizi Sociali del Comune, aperti nei giorni: **MARTEDI' E GIOVEDI' dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (previo appuntamento)**, debitamente sottoscritta, deve essere **obbligatoriamente** corredata dai seguenti documenti, a pena di nullità,

- ISEE ordinario in corso di validità

Per aver titolo ad ottenere i punteggi previsti in riferimento alle condizioni oggettive del presente bando, non dipendenti dalla documentazione obbligatoria, la domanda deve essere corredata dai seguenti ulteriori documenti di data non anteriore a 6 mesi da quella del bando.

In caso di disagio abitativo:

a) Dichiarazione dell'AULSS attestante:

- presenza di barriere architettoniche
- alloggio antigienico

b) Copia:

- provvedimento esecutivo di sfratto;
- verbale di conciliazione giudiziaria;
- ordinanza di sgombero;

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno pervenire agli uffici dei Servizi Sociali del Comune corredate dai documenti sopra indicati **entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando e cioè entro le ore 12.00 del giorno 09 LUGLIO 2020**

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Entro 30 giorni dalla scadenza del bando di concorso sarà formata la graduatoria provvisoria. A parità di punteggio avranno priorità le domande con reddito più basso.

In caso di ulteriore parità si procederà prima nell'ordine crescente determinato dalla maggiore età del richiedente ed eventualmente mediante sorteggio.

Qualora il reddito documentato ai fini fiscali apparisse inattendibile, il Comune si riserva di effettuare gli opportuni accertamenti. In tal caso il concorrente verrà collocato in graduatoria con riserva fino alla fine del procedimento.

Nella graduatoria saranno collocate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

La graduatoria provvisoria con l'indicazione del punteggio sarà immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi con l'indicazione dei modi e dei termini per ricorrere. Sarà inoltre data comunicazione a tutti i richiedenti i quali potranno presentare eventuale ricorso all'apposita Commissione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Il ricorso dovrà essere depositato presso il Comune.

Scaduto il termine di pubblicazione e i termini per i ricorsi, il Comune trasmetterà alla Commissione la graduatoria provvisoria unitamente ai ricorsi presentati.

La Commissione entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione assumerà le decisioni sui ricorsi e provvederà alla redazione ed approvazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva avrà una validità di 3 anni dalla data di approvazione della stessa.

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva sarà disposta dal Comune dopo la verifica della permanenza dell'aspirante assegnatario dei requisiti di cui all'art. 25 della L.R. n.39/2017. Il requisito di cui all'art. 25 comma 2, lett. e) della L.R. n. 39/2017 dovrà permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

Si ricorda che, secondo la normativa regionale, il limite di reddito complessivo del nucleo familiare cui fare riferimento per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica è fissato, con decorrenza 1° gennaio 2020, in euro 20.210,00

MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi sarà determinato ed applicato con le modalità di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017 n. 39 approvato con D.G.R. N. 1119 del 31 luglio 2018.

San Bonifacio, li 9 giugno 2020



IL SINDACO
GIAMPAOLO PROVOLI